



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

UFFICIO II

**Ai Dirigenti scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado
della regione
LORO PEO**

**e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici III – IV – V – VI
(ambiti territoriali della regione)
LORO PEC**

OGGETTO: Dirigenti scolastici. Fruizione ferie. Indicazione.

In relazione a quesiti posti, anche informalmente, a questa Direzione relativi all'oggetto, si ritiene di dover fornire le seguenti brevi indicazioni

Come è noto l'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell' area V quadriennio giuridico 2002-05 e I biennio economico 2002-03 riportato anche nel Testo coordinato del CCNL 11.04.2006 (relativo al quadriennio normativo 2002 - 2005) e del CCNL 19.05.2010 (relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009, primo biennio economico 2006 - 2007 e secondo biennio 2008 – 2009) prevede al co. 1 che: *“In relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, il dirigente organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidatogli”*.

Prosegue il co. 2 affermando che: *“Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini un'interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o, comunque, derivante da giorni di festività, al dirigente scolastico deve essere in ogni caso garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo sacrificato alle necessità del servizio”*.

Coerentemente con quanto sopra riportato, l'articolo 16 del contratto soprariportato, in armonia con i tratti di autoresponsabilità ed autonomia decisionale propri della figura dirigenziale, prevede al co. 8 che: *“Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al successivo comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie comunicandole al direttore dell'Ufficio Scolastico regionale in modo da garantire la continuità del servizio”*.

La preventiva comunicazione delle ferie al Direttore Generale (*rectius* al Dirigente d'ambito in forza della delega operata in favore di costoro con la nota del Direttore generale) ha la finalità di consentire una verifica a priori della continuità del servizio ed eventuali tagioni ostatiche .

201903271442

Dirigente: Dott. Andrea Domenico Ferri

Responsabile del procedimento: Dott. Domenico Giuliano, tel. 071/2295493, e-mail: domenico.giuliano9@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

UFFICIO II

Dall'irrinunciabilità delle ferie discende che esse debbano essere obbligatoriamente fruito entro un certo termine, anche esso stabilito dai contratti collettivi, dal momento che il citato articolo 16 al co. 11 dispone che : *“In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno scolastico, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno scolastico successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato alla fine dell'anno scolastico successivo”*.

Rimane invariata l'impossibilità di chiedere le festività soppresse non usufruite oltre il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento delle stesse.

La normativa recente in materia di contenimento della spesa pubblica ha ribadito il divieto di monetizzazione delle ferie (si veda in proposito il Decreto legge 06.07.2012, n. 95 convertito dalla legge 135: *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”* che all'art. 5 – *“Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”* dispone al co. 8 che: *“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”*

Alla luce del quadro sopradescritto si invitano i dirigenti scolastici in servizio nella regione a voler programmare le proprie ferie in modo da fruirle nell'anno scolastico di riferimento, riportando perciò il differimento di esse alla sua natura legale di evento eccezionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

documento firmato digitalmente

201903271442

Dirigente: Dott. Andrea Domenico Ferri Responsabile del procedimento: Dott. Domenico Giuliano, tel. 071/2295493, e-mail: domenico.giuliano9@istruzione.it
--